

**Tribunale di Torino – Sezione Terza Civile – Sentenza 8 –
11 dicembre 2007, n. 7797**

Giudice Di Capua
Ricorrente Dagati

Svolgimento del processo ed esposizione dei fatti

Con atto di citazione in opposizione datato 30.12.2005 ritualmente notificato, la sig.ra Dagati Francesca conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale la società Compass S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, esponendo:

- che, su ricorso depositato dalla società Compass S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, il Tribunale di Torino, con decreto n. 9921/05 datato 02.11.2005, depositato in data 03.11.2005, ingiungeva alla sig.ra Dagati Francesca di pagare alla ricorrente la somma di € 4.313,10=, oltre interessi di mora, nonché le spese della procedura monitoria e successive occorrente;
- che il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato;
- che, infatti, nel dicembre 2002 la sig.ra Dagati Francesca stipulava contratto di compravendita con la società Revlan S.a.s. avente ad oggetto una camera da letto come da proposta di commissione prodotta (doc. 1);
- che, contestualmente, su proposta della Revlan S.a.s., veniva concordato che l'acquirente, attuale opponente, avrebbe beneficiato del finanziamento della società Compass S.p.a. per l'acquisto dei beni come meglio specificati nel doc. 1);
- che in data 4.12.2002, pertanto, la sig.ra Dagati Francesca, presso i locali della società Revlan S.a.s. di Grugliasco (TO), stipulava contratto di finanziamento per l'acquisto di "camera da letto", come espressamente crocettato alla voce Bene finanziato (doc. 2), in forza di convenzione esistente tra la società Revlan S.a.s. -venditore convenzionato- e la Compass S.p.a.-società finanziatrice;
- che la stessa Revlan S.a.s., quindi, provvedeva all'istruzione della pratica di finanziamento, ottenendo il versamento dell'intera somma finanziata –mutuata da parte della Compass S.p.a.;
- che la società venditrice, tuttavia, nonostante l'obbligo contrattuale della consegna dei beni mobili oggetto di acquisto, rimaneva assolutamente inadempiente, in quanto mai veniva consegnato quanto acquistato dalla sig.ra Dagati Francesca;
- che, inoltre, la Revlan S.a.s., dopo pochi mesi dalla stipulazione del contratto di finanziamento, veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino n. 110 del 21.3.2003 come da visura prodotta (doc. 3);
- che, in forza di quanto sopra, doveva ritenersi risolto il contratto di compravendita concluso con la Revlan S.a.s. per grave inadempimento della stessa ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- che, in forza del collegamento funzionale e negoziale tra il contratto di compravendita ed il contratto di finanziamento, espresso in una forma di subordinazione e di condizionamento reciproco al fine dell'adempimento di una funzione unica della fattispecie negoziale e cioè l'acquisto di un preciso bene come individuato nella clausola di destinazione e/o di scopo inserita nel contratto di finanziamento (bene finanziato: camera da letto), e costituente il

regolamento di interessi voluto espressamente dai contraenti, doveva ritenersi risolto anche il contratto di finanziamento *de quo*;

- che, pertanto, era venuto meno ogni obbligo della sig.ra Dagati Francesca nei confronti della Compass S.p.a. e, pertanto, la somma finanziata doveva essere richiesta esclusivamente nei confronti della Revlan S.a.s., quale unica beneficiaria del finanziamento.

Pertanto, parte attrice-opponente concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

- Si costituiva parte convenuta-opposta, depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta e documenti, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna di parte attrice-opponente al pagamento in favore di Compass S.p.a. della somma di € 4.313,10.= oltre interessi di mora al tasso del 1,00% mensile dal 22.05.2004 sino al saldo sulla somma di €. 4.300,00= o al pagamento della diversa somma risultante di giustizia.

- All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 180 c.p.c. il Giudice Istruttore, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, fissava a data successiva l'udienza di trattazione, assegnando a parte attrice-opponente un termine per il deposito di una memoria ai sensi dell'art. 180 e 170 ult. comma c.p.c. ed a parte convenuta-opposta un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

- All'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. il Giudice Istruttore su richiesta dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 183 ult. comma c.p.c., fissava un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte e concedeva altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che fossero conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa Ordinanza il Giudice Istruttore fissava udienza per i provvedimenti di cui all'art. 184 c.p.c.

- All'udienza così fissata, il Giudice Istruttore, richiesto dalle parti, rinviava ad un'udienza successiva, assegnando alle parti stesse un termine perentorio per produrre documenti ed indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine perentorio per l'eventuale indicazione di prova contraria.

- Infine, all'udienza in data 20.07.2007 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti le conclusioni così come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-*quinquies* 1° comma c.p.c. (introdotto dall'art. 68 D.lgs. n. 51/1998), oltre al periodo di sospensione feriale dei termini processuali previsto dalla legge.

Motivi della decisione

1) Sul merito della causa.

Parte attrice-opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo opposto chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:

«In rito e nel merito: ritenere e dichiarare nullo, di nessun giuridico effetto e quindi revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino (n. 9921/05), reso ad istanza della Compass S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e contro l'odierna opponente sig.ra Francesca Dagati;

In via gradata e nel merito: ritenere e dichiarare nullo, di nessun giuridico effetto e, quindi, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino (n. 9921/05) reso in data 2/11/2005 ad istanza della Compass S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e contro l'odierna opponente sig.ra Francesca Dagati, per i motivi e le eccezioni tutte in narrativa.

Assolversi, in ogni denegato caso, la sig.ra Francesca Dagati da ogni e qualsiasi pretesa della Compass S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore.»

L'opposizione e le predette domande non risultano fondate e, quindi, devono essere rigettate, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

I. Invero, risulta documentalmente provato che nel dicembre 2002 la sig.ra Dagati Francesca stipulava con tale società Revlan S.a.s. un contratto di compravendita avente ad oggetto una camera da letto, al prezzo di € 4.200,00 (cfr. la copia della proposta di commissione prodotta da parte attrice-opponente sub doc. 1).

Con scrittura privata in data 4.12.2002, la sig.ra Dagati Francesca, presso i locali della società Revlan S.a.s. di Grugliasco (TO), richiedeva alla società Compass S.p.a. un finanziamento per l'acquisto della predetta "camera da letto", come espressamente crocettato alla voce "bene finanziato" (cfr. la copia del contratto di finanziamento prodotta da parte convenuta-opposta sub doc. 2), in forza di convenzione esistente tra la società Revlan S.a.s. -venditore convenzionato- e la Compass S.p.a.-società finanziatrice.

Precisamente, sottoscrivendo il predetto contratto, la sig.ra Dagati Francesca autorizzava espressamente la società Compass S.p.a. a erogare direttamente alla Revlan S.a.s. convenzionata l'importo da liquidare:

- infatti, all'art. 1 del contratto si legge testualmente che *«Il richiedente autorizza sin d'ora Compass S.p.a. a erogare direttamente al convenzionato l'importo da liquidare»;*

- inoltre, sulla prima pagina del contratto, in basso, tra la prima e la seconda firma della sig.ra Dagati Francesca, quest'ultima delegava espressamente *«Compass S.p.a. a versare l'importo da liquidare direttamente al convenzionato indicato a lato, ossia la Revlan S.a.s.»* Approvata la richiesta di finanziamento, la Compass S.p.a., autorizzata dalla sig.ra Dagati Francesca, provvedeva ad erogare l'importo richiesto dalla mutuataria direttamente alla venditrice Revlan S.a.s. (cfr. la copia del modulo di liquidazione del finanziamento e dell'assegno intestato alla venditrice, prodotta dalla convenuta-opposta sub doc. 2).

È pacifico in causa che la società venditrice Revlan S.a.s. non provvedeva a consegnare alla sig.ra Dagati Francesca i beni mobili oggetto del contratto di compravendita e che in data 21.3.2003 tale società veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino n. 110/2003 (cfr. visura prodotta da parte attrice-opponente sub doc. 3).

È altrettanto pacifico in causa che, conseguentemente, la sig.ra Dagati Francesca non provvedeva a rimborsare il finanziamento concesso dalla Compass S.p.a.

II. Ciò chiarito, parte attrice-opponente ha eccepito:

- che, in forza di quanto sopra, deve ritenersi risolto il contratto di compravendita concluso con la Revlan S.a.s. per grave inadempimento della stessa ai sensi dell'art. 1453 c.c.
- che, in forza del collegamento funzionale e negoziale tra il contratto di compravendita ed il contratto di finanziamento, espresso in una forma di subordinazione e di condizionamento reciproco al fine dell'adempimento di una funzione unica della fattispecie negoziale e cioè l'acquisto di un preciso bene come individuato nella clausola di destinazione e/o di scopo inserita nel contratto di finanziamento (bene finanziato: camera da letto), e costituente il regolamento di interessi voluto espressamente dai contraenti, dovrebbe ritenersi risolto anche il contratto di finanziamento *de quo*;
- che, pertanto, sarebbe venuto meno ogni obbligo della sig.ra Dagati Francesca nei confronti della Compass S.p.a. e, pertanto, la somma finanziata doveva essere richiesta esclusivamente nei confronti della Revlan S.a.s., quale unica beneficiaria del finanziamento.

Le suddette eccezioni non risultano fondate.

Non c'è dubbio che la società venditrice Revlan S.a.s. si sia resa gravemente inadempiente al contratto di compravendita stipulato con la sig.ra Dagati Francesca, non avendo adempiuto all'obbligazione di consegnare all'acquirente i beni mobili oggetto del contratto, così come previsto dall'art. 1476 n. 1) c.c.

III. Peraltro, si deve innanzitutto osservare la sig.ra Dagati Francesca non ha proposto nel presente giudizio alcuna domanda di risoluzione giudiziale del contratto di compravendita a sensi dell'art. 1453 c.c. (né, del resto avrebbe potuto proporla, non essendo la Revlan S.a.s. parte del presente giudizio).

IV. In secondo luogo, si deve osservare che, come si è detto in precedenza, sottoscrivendo il citato contratto di finanziamento (cfr. doc. 1 di parte convenuta-opposta), la sig.ra Dagati Francesca autorizzava espressamente la società Compass S.p.a. a erogare direttamente alla Revlan S.a.s. convenzionata l'importo da liquidare:

- infatti, all'art. 1 delle condizioni generali del contratto si legge testualmente che *«Il richiedente autorizza sin d'ora Compass S.p.a. a erogare direttamente al convenzionato l'importo da liquidare»*;
- inoltre, sulla prima pagina del contratto, in basso, tra la prima e la seconda firma della sig.ra Dagati Francesca, quest'ultima delegava espressamente *«Compass S.p.a. a versare l'importo da liquidare direttamente al convenzionato indicato a lato, ossia la Revlan S.a.s.»*

Nel contratto veniva poi specificato che la sig.ra Dagati Francesca non poteva opporre alla Compass S.p.a. le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra la Revlan S.a.s. e la sig.ra Dagati stessa, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del convenzionato ed alla consegna del bene e, a tale fine, la Compass S.p.a. dichiarava espressamente che non vi era alcun accordo che le attribuisse l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti della Revlan S.a.s. (cfr. infatti l'art. 5 delle condizioni generali del contratto: *«Non possono essere opposte a Compass S.p.a. le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il Convenzionato e il Richiedente, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del Convenzionato ed alla consegna del bene. A questo fine Compass S.p.a. dichiara che non vi è alcun accordo che le attribuisce l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del Convenzionato»*).

Le predette clausole contrattuali venivano specificamente approvate per iscritto dalla sig.ra Dagati Francesca ai sensi dell'art. 1341 c.c. (cfr. infatti la terza sottoscrizione apposta in calce alla richiesta di finanziamento prodotta dalla convenuta-opposta sub doc. 1).

V. Si deve ancora osservare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice-opponente, nel caso di specie non possono invocarsi i principi elaborati in dottrina ed in giurisprudenza in tema di "mutuo di scopo", in quanto il contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio rientra nella fattispecie del "credito al consumo", disciplinata dagli artt. 40 segg. del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) e dagli artt. 121 segg. del D. Lgs. n. 385/1993 («Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»).

In particolare, l'art. 43 del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) rinvia espressamente ai capi II e III del titolo VI del D. Lgs. n. 385/1993 («Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia») e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.

Ai sensi dell'art. 121, comma 1, del D. Lgs. n. 385/1993 *«Per il credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).»*

L'art. 124 del D. Lgs. n. 385/1993 prescrive poi espressamente il contenuto necessario dei «contratti di credito al consumo» stabilendo, in particolare, al comma 3, che *«Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità: a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi; b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.»*

Attraverso la suddetta previsione, il legislatore ha voluto evitare che il finanziamento possa essere utilizzato per una funzione diversa da quella propria del settore del credito al consumo.

Dunque, il D. Lgs. n. 385/1993 ha tipizzato la fattispecie contrattuale in questione la quale, conseguentemente, non può essere interpretata diversamente dal testo normativo.

Il legislatore ha poi disciplinato espressamente l'ipotesi dell'inadempimento del fornitore dei beni e/o servizi:

- sia all'art. 125, comma 4, del D. Lgs. 385/93, ai sensi del quale *«Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore»;*
- sia all'art. 42 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), ai sensi del quale: *«Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti*

del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.»

Nel caso di specie, come si è detto, nel contratto di finanziamento veniva specificato che la sig.ra Dagati Francesca non poteva opporre alla Compass S.p.a. le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra la Revlan S.a.s. e la sig.ra Dagati stessa, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del convenzionato ed alla consegna del bene e, a tale fine, la Compass S.p.a. dichiarava espressamente che non vi era alcun accordo che le attribuisse l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti della Revlan S.a.s. (cfr. infatti l'art. 5 delle condizioni generali del contratto, specificamente approvato per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.: *«Non possono essere opposte a Compass S.p.a. le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il Convenzionato e il Richiedente, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del Convenzionato ed alla consegna del bene. A questo fine Compass S.p.a. dichiara che non vi è alcun accordo che le attribuisce l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del Convenzionato»*).

Dunque, mancando un accordo che attribuisse alla società Compass S.p.a. l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti della venditrice Revlan S.a.s., ai sensi dei citati art. 125, comma 4, del D. Lgs. 385/93 e art. 42 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), la sig.ra Dagati Francesca non aveva il diritto di agire contro la Compass S.p.a. stessa nei limiti del credito concesso e, dunque, neppure la possibilità di opporre le eccezioni relative al contratto di compravendita, trattandosi della medesima situazione di fatto considerata, rispettivamente, dal lato attivo e da quello passivo.

VI. Del resto, nel caso di specie non sussiste collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di compravendita, in quanto le obbligazioni a carico del richiedente il finanziamento, espressamente sancite all'art. 2 delle condizioni generali di contratto, non richiedono la destinazione della somma per una determinata finalità né, in particolare, per l'acquisto dei beni indicati nel frontespizio della richiesta di finanziamento, ma si limitano *tout court* a prevedere l'obbligo per il richiedente il finanziamento di *«rimborsare a Compass S.p.a. l'intero importo convenuto»*.

Inoltre, come si è detto più volte, ai sensi dell'art. 5 delle condizioni generali del contratto *«non possono essere opposte a Compass S.p.a. le eccezioni relative al rapporto di compravendita»* e, coerentemente con tale previsione, il precedente art. 4 stabilisce che *«Tutti i pagamenti devono essere eseguiti in favore di Compass S.p.a.»*.

Da tali condizioni generali di contratto, tutte tese a delineare un esclusivo rapporto tra il richiedente il finanziamento e la Compass S.p.a., emerge chiaramente l'intento delle parti di escludere un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di compravendita.

Sul punto, possono anche richiamarsi le seguenti pronunce della Cassazione:

- *«Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi,*

instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro (enunciando, in fattispecie di mutuo utilizzato per corrispondere il prezzo dell'acquisto di un veicolo, il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito, di accoglimento dell'opposizione del mutuatario, che aveva rifiutato il pagamento, ingiuntogli, di pagare le rate di mutuo perché l'autovettura non gli era stata consegnata dal venditore, essendo con ciò venuta meno la ragione del finanziamento. La S.C. ha in particolare escluso che la configurabilità di un mutuo di scopo derivasse dal semplice fatto della qualificazione del mutuo in termini di prestito al consumo e dalla circostanza dell'avvenuto versamento della somma dalla banca al venditore su delega irrevocabile del mutuatario; e ciò, tanto più in presenza di una clausola contrattuale che espressamente limitava il ruolo della banca alla erogazione del credito e che riconosceva la totale estraneità di essa al rapporto commerciale con il venditore ed a qualsiasi altro rapporto ad esso collegato, sussistente con terzi)» (cfr. in tal senso: Cass. civile 8 luglio 2004 n. 12567).

● *«In tema di contratto di mutuo finalizzato all'acquisto di un veicolo, è valida la clausola che, pur escludendo in modo palese il collegamento negoziale, faccia gravare sul mutuatario il rischio della mancata consegna del bene. In tal caso il contratto di mutuo rimane estraneo alle vicende che interessano quello di vendita ed il mutuatario, che non riceva il veicolo dal venditore, non può opporre al mutuante l'eccezione di inadempimento per rifiutare di pagare le rate del mutuo.» (cfr. in tal senso: Cass. civile 24 maggio 2003 n. 8253).*

Nel caso di specie, deve pertanto escludersi la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di compravendita ed il contratto di finanziamento.

VII. Si deve poi escludere che la clausola di cui al citato art. 5 delle condizioni generali del contratto di finanziamento rivesta natura "vessatoria", non essendo impedito alla sig.ra Dagati Francesca né di rivalersi nei confronti della venditrice Revlan S.a.s., resasi inadempiente all'obbligazione di consegnare i beni oggetto della compravendita, né di opporre alla società Compass S.p.a. le eccezioni relative al rapporto contrattuale venutosi a creare tra la società finanziaria e la mutuataria.

Del resto, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo), *«Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.»*

Nel caso di specie, le condizioni contrattuali in questione e, in particolare, quella di cui all'art. 5, non possono essere considerate vessatorie, in quanto si limitano a riprodurre disposizioni di legge e, nella specie, il citato art. 42 del Codice del Consumo.

Infatti, come già precisato, è evidente che la possibilità o meno *«di agire contro il finanziatore»* in caso di inadempimento del fornitore (così come previsto dall'art. 42 Codice del Consumo) equivale alla *«possibilità di opporre le eccezioni relative al contratto di compravendita»* (così come previsto dall'art. art. 5 delle condizioni generali del contratto di finanziamento), trattandosi della medesima situazione di fatto considerata, rispettivamente, dal lato attivo e da quello passivo.

Infine, come si è detto, l'art. 5 delle condizioni generali del contratto è stato approvato specificamente dalla sig.ra Dagati Francesca ai sensi dell'art. 1341 c.c.

VIII. Infine, deve rilevarsi l'inammissibilità della produzione dei documenti effettuata da parte attrice-opponente all'udienza in data 7.02.2007, in quanto avvenuta successivamente alla scadenza dei termini perentori assegnati dal Giudice ai sensi dell'art. 184 c.p.c.

Né si ravvisano gli estremi per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 *bis* c.p.c., non avendo parte attrice-opponente provato di essere incorsa nella decadenza per una causa ad essa non imputabile, tenuto anche conto che il decreto di rinvio a giudizio prodotto sub doc. 6) risulta emesso in data 2.03.2006 e, dunque, molti mesi prima della scadenza del termine utile per la sua produzione in giudizio (15.12.2006).

3) Conclusioni.

I. In conclusione, l'opposizione dev'essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.

II. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto della sussistenza di *giusti motivi*, ravvisabili, da una parte, nella particolare natura della causa, implicante complesse questioni di carattere giuridico e, dall'altra parte, nella evidente buona fede della sig.ra Dagati Francesca, quale emerge dalla lettera inviata alla Compass S.p.a. e ricevuta in data 20.02.2003, prodotta da parte attrice-opponente sub doc. 4).

PQM

Il Tribunale di Torino, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 54/06 R.G. promossa dalla sig.ra Dagati Francesca (parte attrice-opponente) contro la società Compass S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore* (parte convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti:

1) Rigetta l'opposizione proposta da parte attrice-opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 9921/05 datato 02.11.2005, depositato in data 03.11.2005, che conferma integralmente.

2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.